

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VECELLIO, DE LUCA Angelo e DE UNTERRICHTER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1965

Modifica al regime tributario degli appalti

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, a sensi dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1949, n. 48), tuttora in vigore, il limite massimo per l'esonero della registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, è fissato in lire 250.000.

Il provvedimento risale all'ormai lontano 1949, ed è rimasto inspiegabilmente l'ultima tappa di un processo naturalmente proteso a tenere il limite massimo in parola in linea con la situazione creata dal progressivo deprezzamento della lira.

Il legislatore, in effetti, dando prova di notevole sensibilità, aveva già avvertito la esigenza di elevare il primitivo importo massimo in proporzione alle mutate condizioni di mercato, portandolo da lire 10.000 — come stabilito dall'articolo 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771 (*Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1941, n. 190), a lire 40.000 — arti-

colo 5, comma secondo del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* 1945, n. 49).

Sempre nell'intento di mantenere all'esonero un contenuto sostanziale, il legislatore, a distanza di quattro anni, elevò ulteriormente l'importo a lire 250.000 (legge 15 febbraio 1949, n. 33, citata).

Da allora — e sono trascorsi ben 15 anni — alla progressiva ascesa dei prezzi ed alla conseguente svalutazione della moneta non sono seguite corrispondenti variazioni dell'importo massimo in parola, pur necessarie per conservare all'opportuna norma di favore, l'originario disposto.

Congruo ci sembra, anche, l'importo di lire un milione, pari cioè a quattro volte l'importo fissato con il provvedimento del 1949.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si persegue lo scopo di superare tale situazione, anche nell'interesse particolare degli Uffici finanziari esecutivi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite massimo per l'esonero della registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1949, numero 33, è elevato da lire 250.000 a lire un milione.